



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0007111 - 03/11/2014 - USCIT/
Allegati : 0



FM/COO:adv

Roma, - 3 NOV. 2014

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Siena
Via Garibaldi, 29
53100 Siena (SI)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 276/2014_Normativa antiriciclaggio ed esonero obbligo della PEC

Con la comunicazione pervenuta in data 17 ottobre 2014 l'Ordine di Siena, alla luce dell'informativa CNDCEC n. 20/2014 ("Normativa antiriciclaggio - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate/Direzione Centrale Accertamento n. 88 del 14 ottobre 2014 - Esonero dall'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC previsto dal Provvedimento congiunto MEF/GDF 8 agosto 2014, prot. 2014/105953"), chiede al Consiglio Nazionale quali siano le modalità di comunicazione dell'indirizzo PEC degli studi associati, ovvero se anche questi ultimi debbano essere trasmessi dall'Ordine tramite la procedura INI-PEC o se, anche ai fini della normativa antiriciclaggio, l'obbligo non sussista.

Sul punto si fa presente che, nell'informativa n. 20 del 16 ottobre u.s., questo Consiglio Nazionale ha precisato come la comunicazione dell'indirizzo PEC degli Iscritti persone fisiche di fatto esaurisca l'obbligo di comunicazione in commento, atteso che proprio i professionisti iscritti all'albo (sezioni A e B) sono destinatari della normativa antiriciclaggio. Quest'ultima, come noto, trova applicazione esclusivamente nei confronti di una serie di soggetti tassativamente elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. 231/2007. In dettaglio, l'art. 12, co. 1, del d.lgs. 231/2007, alla lettera a) specifica che per professionisti destinatari della normativa si intendono, tra gli altri, "i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili": è di tutta evidenza, quindi, che lo studio associato non è destinatario in via autonoma degli obblighi antiriciclaggio. In senso conforme depone altresì il parere interpretativo n. 13 (*Attività professionale in forma associata o societaria*) reso dal soppresso UIC in data 21.06.2006, ove si precisa che "I professionisti che svolgono l'attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata nello studio o ufficio. Qualora si opti per questa possibilità, nell'archivio unico dovrà essere specificato, ad esempio tramite una sigla, il professionista che ha eseguito l'identificazione del cliente". In altre parole, pur ammettendo la possibilità - evidentemente connessa a motivi di semplificazione dell'adempimento - che in uno studio associato si istituisca un solo archivio ai fini antiriciclaggio, l'UIC poneva l'attenzione sulla necessità che anche in quel caso l'identificazione potesse sempre essere ricondotta al singolo professionista che, in quanto destinatario dell'obbligo, l'ha effettuata.

In risposta al quesito si conclude, pertanto, che l'invio della PEC da parte dello studio associato costituisce un adempimento ultroneo e comunque non dovuto ai sensi di legge.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Malone

